

Comitati Provinciali Unpli

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna Provincia, come articolazione periferica dell'Unpli Emilia-Romagna, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco associate all'Unpli della Provincia.

- Si possono costituire, all'occorrenza, Consorzi, Comprensori, Bacini, o altre forme organizzative purché secondo le norme statuarie (vedi art. 6.1 dello statuto).
- I Comitati provinciali dipendono tutti gerarchicamente dal Comitato Unpli Emilia-Romagna.
- I Comitati Provinciali devono dotarsi di proprio Statuto coerentemente con il testo licenziato dal Nazionale e dal Comitato Regionale (cfr. Statuto Tipo).
- Gli Statuti dei Comitati Provinciali e le successive loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio Regionale prima della loro adozione.
- Gli Statuti dei Comitati Provinciali possono godere, nel proprio territorio, di autonomia decisionale operativa ed economica; qualsiasi disposizione viene comunque applicata sotto il controllo del Comitato Regionale che deve essere preventivamente e formalmente informato delle varie iniziative in modo tale da verificarne il rispetto delle norme statuarie dell'Unpli Emilia-Romagna.
- I Comitati Provinciali hanno la stessa durata del Comitato Regionale (quattro anni), e allo scadere del quadriennio dovranno essere rinnovati anche se la carica é stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
- Copia delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee Provinciali, e dei Bilanci annuali accompagnati da una relazione sulla attività svolta, dovrà essere inviata al Presidente Regionale presso la Segreteria Regionale, il quale potrà intervenire alle Assemblee Provinciali con diritto di parola.

Art. 1 Articolazioni periferiche dell'UNPLI Emilia-Romagna

1.1- Le Pro Loco di ogni provincia dell'Emilia-Romagna possono costituire un Comitato Provinciale UNPLI che sarà contraddistinto dalla sigla UNPLI (come dovrà essere per tutte le Pro Loco) seguita rispettivamente dalla denominazione della Provincia (e delle località di competenza delle Pro Loco). I Comitati Provinciali e le Pro Loco si richiamano per la loro operatività allo Statuto e al Regolamento vigenti dell'UNPLI Regionale. Si possono costituire, all'occorrenza, consorzi, comprensori, bacini, o altre forme organizzative purché secondo le norme statuarie (vedi art. 6.1 dello statuto).

1.2- Il Comitato Regionale UNPLI riconosce ai Comitati Provinciali una percentuale delle quote associative e altre eventuali fonti di entrata che verranno stabilite dal Consiglio del Comitato Regionale al fine di contribuire alla funzionalità degli organismi provinciali.

Il Comitato Regionale di concerto con i Comitati Provinciali e Consiglio, può promuovere attività istituzionali e proprie in ambito turistico e promozionale dei territori per favorirne la visibilità e la crescita.

1.3- I Comitati Provinciali sono tenuti a inviare i verbali delle Assemblee e dei Consigli, il Rendiconto Economico, il Bilancio Previsionale, la Programmazione annuale e altre richieste di informazioni all'UNPLI Regionale al fine di tenerlo costantemente informato delle attività e delle problematiche varie e quindi di porlo nelle condizioni di svolgere tempestivamente il proprio ruolo garantendo, nel contempo, una maggiore trasparenza nell'organizzazione.

1.4- Le Pro Loco affiliate all'UNPLI sono tenute a mantenere aggiornato il Comitato Provinciale di riferimento sull'andamento dell'associazione fornendo i verbali dell'assemblea, il rendiconto economico ed eventuale documentazione richiesta.

1.5- In caso di gravi inadempienze e violazioni, compreso le assenze ingiustificate in Consiglio dei consiglieri in numero superiore a tre, il Consiglio del Comitato UNPLI Regionale, sentita la relazione del Presidente Regionale e delle strutture interessate, decide i provvedimenti da adottare compreso l'eventuale ricorso al Collegio dei Proviviri che delibererà in merito.

Il Consiglio del Comitato Provinciale UNPLI potrà intervenire in caso di analoghe situazioni di inadempienze delle rispettive Pro Loco di competenza.

Art. 2 Delle Assemblee Regionale e Provinciali

2.1- Le Assemblee Regionali e Provinciali sono convocate dai rispettivi Comitati Regionali e Provinciali e diramate a tutte le Pro Loco iscritte. Tali convocazioni dovranno essere inviate per conoscenza rispettivamente all'UNPLI Nazionale e all'UNPLI Regionale. La comunicazione potrà avvenire per posta ordinaria o telematica almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea per permettere alle Pro Loco l'invio di un proprio rappresentante. Possono partecipare a dette Assemblee, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'Art. 24.4 dello Statuto dell'UNPLI Regionale Emilia-Romagna. In Assemblea ogni socio può essere portatore di un numero massimo di una delega di altri soci aventi diritto, la cui autenticità deve essere garantita con la firma dei soci deleganti.

2.2- I lavori assembleari devono essere regolamentati dal presidente dell'Assemblea, sia in ordine agli interventi che alla determinazione dei tempi massimi di essi per garantire un ampio dibattito.

2.3- Per il rinnovo delle cariche sociali o per altro tipo di votazione riguardante persone, l'Assemblea Regionale o Provinciale come primo atto costituisce l'Ufficio Elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di verbalizzante; essi sono eletti fra gli aventi diritto al voto, ma non debbono figurare tra i candidati.

2.4- Le Assemblee Provinciali, da tenersi entro i tempi indicati dal Consiglio Regionale, eleggono oltre ai propri organi, in base alle rispettive norme interne, anche i componenti di loro spettanza del Consiglio del Comitato Regionale UNPLI in ragione di un rappresentante ogni 12 Pro Loco associate regolarmente costituite, o frazione superiore a 6. Ogni Comitato Provinciale in misura inferiore di 6 Pro Loco regolarmente iscritte ha diritto a un rappresentante in Consiglio Regionale. L'Assemblea Regionale ratifica gli eletti dalle Assemblee Provinciali quali componenti del Consiglio del Comitato Regionale UNPLI. Nel Consiglio Regionale non sono ammesse deleghe.

Le candidature a Presidente Regionale debbono pervenire alla segreteria UNPLI Regionale 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale.

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno due delibere di sostegno alla candidatura di due Comitati Provinciali che rappresentino complessivamente almeno il 20% delle pro loco associate durante l'anno precedente all'UNPLI Emilia Romagna.

2.5- Ogni candidato da eleggersi nel Consiglio Regionale deve sottoscrivere la propria candidatura, che deve essere consegnata alla Presidenza Provinciale UNPLI almeno 5 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

La candidatura deve essere formalizzata su carta intestata della Pro Loco di appartenenza e controfirmata con timbro dell'Associazione e firma del Presidente.

Ogni altra forma di presentazione viene automaticamente considerata nulla.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato più preferenze; in caso di parità, prevale il candidato la cui Pro Loco vanti la maggiore anzianità di affiliazione all'UNPLI; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. I non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe. Ogni Pro Loco all'interno dell'UNPLI Regionale può esprimere e ricoprire al massimo una carica (art.23.2 Statuto).

2.6- Possono essere candidati alle cariche sociali:

a) i Presidenti di Pro Loco;

b) i Soci delle Pro Loco per i quali il Consiglio Direttivo di appartenenza abbia deliberato la rappresentanza dell'Associazione a pieno titolo e per la durata del mandato; la delibera di delega deve essere allegata alla scheda di candidatura, pena la nullità della stessa. Le Pro Loco interessate, così come quelle presentatrici, devono essere in regola con i versamenti previsti per l'esercizio del voto, pena l'invalidità della candidatura.

2.7- Le schede di votazione devono essere timbrate con il timbro sociale e firmate dal Presidente dell'Ufficio elettorale. La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati. Ogni elettore dopo aver votato deve apporre la propria firma sull'apposito elenco dei votanti, anche in corrispondenza di eventuali deleghe di cui sia in possesso.

Nelle operazioni di scrutinio intervengono le norme di legge in vigore al momento circa la validità o meno del voto risultante sulle schede votate.

Sulle schede si può segnare il nome e cognome del candidato o l'eventuale numero di corrispondenza.

Segni diversi, cancellazione o altro, rendono il voto non valido.

2.8- Al termine dello spoglio dei voti il Presidente dell'Ufficio elettorale Provinciale dà lettura degli eletti al Consiglio Regionale ed invia il verbale delle elezioni all'UNPLI Regionale entro 5 giorni dallo spoglio dei voti.

Il Presidente dell'UNPLI Regionale convocherà gli eletti del nuovo Consiglio entro 30 giorni per l'elezione delle cariche interne.

2.9- Contro le risultanze elettive si può presentare ricorso, o immediatamente all'ufficio elettorale oppure, entro il termine massimo di 5 giorni dalle elezioni, al Collegio dei Probiviri uscente del Comitato Regionale UNPLI. Il collegio è tenuto a deliberare sui ricorsi presentati entro il termine massimo di 10 giorni.

La delibera del Collegio dei Probiviri è definitiva.

Art. 3 Elezione del Vicepresidente (o dei Vice Presidenti) e della Giunta Esecutiva

3.1- Quale suo primo atto il Consiglio del Comitato Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per l'elezione delle cariche sociali.

3.2- Il Consiglio determina il numero di componenti della Giunta Esecutiva, nel numero massimo di un terzo dei componenti del Consiglio.

3.3- Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice o dei Vice Presidenti e dei singoli componenti della Giunta Esecutiva, ove istituita, sulla base della proposta del Presidente.

3.4- Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

3.5- In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si renderà necessario un rinvio della seduta che non potrà essere maggiore di giorni dieci. Rivelandosi inconcludente anche la successiva seduta si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Presidente Regionale. Il Presidente uscente rimarrà in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.

3.6- Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

3.7- Durante il corso del mandato, in caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, il Presidente proporrà la sostituzione al Consiglio nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

3.8- Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale e il Tesoriere che assumono immediatamente le sue funzioni rilevando le cariche uscenti.

Art. 4 Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Probiviri

4.1- Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e, a parità di voti, il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

4.2- Il Presidente del Collegio Revisori Conti e Probiviri viene eletto fra i componenti effettivi eletti in un numero minimo di tre dai rispettivi Collegi.

4.3- Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

4.4- Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante scheda.

4.5- Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.

4.6- Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

4.7- L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

4.8- A elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio.

4.9- Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

4.10- In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

4.11- Il Collegio sarà da considerarsi comunque integro fino a quando sarà composto da almeno uno dei propri componenti effettivi.

4.12- Al superamento di due sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente UNPLI convocare l'Assemblea per la conseguente rielezione.

Art. 5 Il Collegio dei Probiviri

5.1- Il Collegio dei Probiviri ha i compiti stabiliti dall'art. 14 dello Statuto.

5.2 I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Regionale UNPLI dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre trenta giorni dall'accaduto contestato, pena la decadenza del ricorso stesso. I ricorrenti possono inoltrare ricorso motivato alla decisione di prima istanza del Collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa, pena la decadenza del ricorso stesso, al Collegio Nazionale UNPLI dei Probiviri che emetterà la delibera definitiva.

5.3- Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso comunicando la sua decisione al Consiglio dell'UNPLI entro dieci giorni.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri in seconda istanza è definitiva.

Art. 6 Procedure per l'espletamento dei compiti ed osservazioni sulla nomina del Collegio dei Probiviri e dei Revisori

6.1- Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti al fine di assumere le loro decisioni:

a) possono convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni;

b) possono avvalersi di esperti, anche esterni all'UNPLI, appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti non retribuiti.

Art. 7 Decadenza o dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri a livello Regionale e, dove esistono, a livello Provinciale

7.1- In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 Decadenza, Dimissioni o impedimento del Presidente Provinciale

8.1- In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Provinciale, da convocarsi entro 90 giorni, ed eleggere il nuovo Presidente o Coordinatore Provinciale.

Art. 9 Rappresentante del Comitato Regionale nel Consiglio Nazionale dell'UNPLI

9.1- In ottemperanza ai dettati dello Statuto Nazionale UNPLI, il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, elegge a scrutinio segreto i rappresentanti di diritto nel Consiglio Nazionale UNPLI.

9.2- La scadenza delle varie cariche a livello regionale va armonizzata con le scadenze delle cariche a livello nazionale.

Art. 10 Rendiconto economico di previsione e consuntivo

10.1- Il Rendiconto preventivo, che deve essere approvato dal Consiglio entro il mese di Marzo di ogni anno, si riferisce all'esercizio successivo. Esso viene ricompreso nel Rendiconto di Previsione Triennale (Programmatico) ed è letto e relazionato dal Presidente.

10.2- Il Rendiconto consuntivo dell'esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 31 Maggio dell'anno successivo, viene:

- a) preceduto e richiamato nella Relazione Politica esposta dal Presidente sulla passata gestione annuale;
- b) esposto dal Tesoriere nelle sue parti componenti – Stato Patrimoniale Conto Economico e Nota Esplicativa;
- c) accompagnato dalla Relazione dei Revisori dei Conti esposta dal Presidente del Collegio o da un delegato;
- d) la gestione amministrativa e contabile è gestita e organizzata da un Tesoriere nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale

Art. 11 Onorificenze

11.1- Per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte in favore delle Pro Loco, il Consiglio può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario dell'UNPLI a livello Regionale.

11.2- Il Presidente Onorario ed il Consigliere Onorario hanno facoltà di assistere ai lavori del Consiglio. Essi, previo incarico particolare, possono rappresentare il rispettivo Comitato su incarico del Presidente Regionale in fiere, manifestazioni, simposi e svolgere altri compiti che il Comitato vorrà loro conferire.

Art. 12 Norme generali di funzionamento

12.1- Per tutto quanto non disciplinato in materia diversa, si fa espresso riferimento al regolamento nazionale vigente.

Art. 13 Norme finali

13.1- Il presente Regolamento dell'UNPLI 'Emilia-Romagna viene emanato in attuazione di quanto previsto dagli Articoli 8.4 h)- 23.4- 25.1-25.2- 25.3 dello Statuto.

13.2- Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

13.3- Il presente Regolamento dell'UNPLI Emilia-Romagna, approvato in data 07 Maggio 2011 dall'Assemblea Regionale, sostituisce quelli approvati precedentemente.

Il presente regolamento è stato modificato di cui al 2.4 e approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 16 febbraio 2013 con ordinanza specifica del commissario nazionale pro tempore Giannarelli Mauro vice Presidente Nazionale UNPLI.

13.4- Le Pro Loco debbono adottare a partire dal 01/01/2013 come tessera sociale le tessere del Socio Pro Loco "UNPLI CARD" per associare i propri soci e si impegnano a registrare sul Portale i nominativi dei Soci.

Si invitano le Pro Loco associate all'UNPLI ad evidenziare il logo UNPLI nelle proprie sedi e nei materiali cartacei e informatici che vengono prodotti.

Regolamento interno ed elettorale del Comitato UNPLI Emilia-Romagna

Approvato dal Consiglio Regionale il 16 febbraio 2013